

**CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO  
COMPARTO DEI MINISTERI  
AREA DELLA DIRIGENZA  
PARTE ECONOMICA - BIENNIO 1996-1997**

## **Art. 1**

### **Durata e decorrenza del contratto biennale**

**1.** Il presente contratto biennale concerne la parte economica e si riferisce al periodo 1 gennaio 1996 - 31 dicembre 1997.

**2.** Al personale dipendente dal Ministero della Sanità, attualmente inquadrato nei profili professionali di medico chirurgo, medico veterinario, chimico, farmacista, biologo e psicologo, nonché ai dirigenti dei corrispondenti ruoli dello stesso Ministero, individuati dal D.P.C.M. 13 Dicembre 1995, ai sensi dell' art.18, comma 8, del d.lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni, sono estesi, con successivo accordo da stipularsi entro il 31.12.1996, gli istituti normo-economici previsti per le corrispondenti professionalità del Servizio sanitario nazionale, in quanto applicabili.

## Art. 2

### Aumenti della retribuzione base

1. Lo stipendio tabellare annuo è stabilito, a decorrere dal 1.1.1996, in misura unica per le due ex qualifiche dirigenziali pari a lire 32.977.000 annue lorde, per dodici mensilità.
2. Il trattamento economico stipendiale degli ex dirigenti superiori a decorrere dal 1° gennaio 1996 è così determinato:
  - a) stipendio tabellare nella misura stabilita dal comma 1;
  - b) maturato economico annuo, pensionabile, non riassorbibile e utile ai fini della 13<sup>a</sup> mensilità, di lire 9.785.322. Tale somma è la risultanza del maggior importo, rispetto allo stipendio tabellare di cui alla lett. a), del trattamento economico in godimento ottenuto dalla sommatoria delle seguenti voci:
    - stipendio tabellare della ex qualifica di dirigente superiore stabilito dall' articolo 6 del D.L. n. 344 del 1990, convertito nella L. n. 21 del 1991;
    - incrementi contrattuali di cui all'art. 34 del CCNL, compresa la parte di incremento che decorre dal 1.1.1996 e concorre alla determinazione del nuovo stipendio tabellare della qualifica unica;
    - differenza tra l' importo dell' indennità integrativa speciale in godimento e quella della ex qualifica di primo dirigente dopo due anni.
3. Con le stesse modalità con cui si giunge alla determinazione del maturato economico annuo di cui al comma 2 per gli ex dirigenti superiori, sono conservati i maggiori trattamenti economici stipendiali in godimento agli ex primi dirigenti e dirigenti superiori di ragioneria dell'Amministrazione civile del Ministero dell'Interno.
4. La misura dell'indennità integrativa speciale spettante al personale della qualifica unica dirigenziale è stabilita nell'importo corrispondente a quello spettante all'ex primo dirigente dopo due anni di anzianità nella qualifica.
5. Lo stipendio tabellare annuo della qualifica unica dirigenziale è rideterminato, a decorrere dal 1.11.1996, in lire 36.000.000 annue lorde, per dodici mensilità.

## **ART. 3**

### **Incremento del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato**

1. Il “Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato” di cui all’ art. 36 del CCNL, decorre dal 1. 7. 1997 con l’utilizzo delle risorse previste dallo stesso articolo.
2. Dalla stessa data il Fondo è incrementato:
  - a) di una quota pari a 7/13 delle risorse derivanti dall’ art. 2, comma 9, della legge n. 550 del 1995 per il riequilibrio della retribuzione di posizione dei dirigenti statali, prevista per ciascuna Amministrazione e per i Segretari comunali e provinciali nell’allegata Tabella B; la distribuzione operata è rivolta a riallineare fortemente i valori disponibili a titolo di retribuzione di posizione tra le diverse amministrazioni;
  - b) di un importo pari al 1,6% del monte salari del personale con qualifica dirigenziale dell’anno 1995, al netto degli oneri riflessi a carico dello Stato;
  - c) di un importo fino ad un massimo di lire 50.000 mensili per ciascun dirigente in servizio, alla cui copertura si provvederà attraverso il ricorso alle maggiori entrate o alle economie di gestione, a condizione che le Amministrazioni abbiano rispettato gli adempimenti previsti dal D. lgs. n. 29/93 ed in particolare :
    - la ridefinizione delle strutture e delle dotazioni organiche, sulla base dei carichi di lavoro;
    - l’istituzione e l’attivazione del servizio di controllo interno o del nucleo di valutazione.
3. L’incremento di cui al precedente comma 2, lettera b), a decorrere dal 31.12.1997 e a valere sull’anno 1998, è complessivamente rideterminato in un importo pari al 3,55% del monte salari del personale con qualifica dirigenziale dell’anno 1995, al netto degli oneri riflessi a carico dello Stato. Con la medesima decorrenza, ed a valere sull’anno 1998, le risorse di cui al comma 2, lettera a) sono rapportate all’anno intero.

## ART. 4

### Norma transitoria

1. In prima applicazione del presente accordo le Amministrazioni corrispondono a ciascun dirigente in unica soluzione un importo definito per le diverse Amministrazioni secondo la allegata tabella C. Tale importo è corrisposto per tenere conto della ritardata applicazione del riequilibrio della retribuzione di posizione, relativa all'anno 1996, previsto dall'art. 2, comma 9, della legge n.550 del 1995;
2. Con decorrenza 1° luglio 1997 è corrisposta un ulteriore importo nella misura indicata nell'allegata tabella D. Tale importo è corrisposto per tenere conto:
  - a) della mancata applicazione della retribuzione di posizione nel primo semestre 1997;
  - b) delle diversa decorrenza della retribuzione di risultato rispetto alla pregresse componenti retributive che, come i compensi per lavoro straordinario, concorrono al finanziamento del relativo fondo. Questa componente retributiva sostituisce per l'anno 1997 la quota di retribuzione di risultato prevista dall'art. 41, comma 6, del CCNL.
3. Dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 sono confermati gli importi di retribuzione accessoria già corrisposti all'entrata in vigore del presente contratto. In tale periodo possono essere corrisposti anche i compensi per lavoro straordinario nei limiti complessivi per Amministrazione del 50% della spesa agli stessi destinata nell'anno 1996. Dal 1 luglio 1997 sono posti a carico del fondo di cui all'art. 3, comma 1, gli oneri relativi alla corresponsione delle pregresse componenti del salario accessorio corrisposto durante il semestre precedente, ivi compresi anche i compensi per lavoro straordinario, nonché l'onere derivante dalla corresponsione dell'importo di cui al precedente comma 2 lettera b)
4. In prima applicazione, per l'anno 1997, il premio per la qualità della prestazione individuale di cui all'art. 40, comma 2, è corrisposto solo per il secondo semestre.
5. L'operatività della disposizione di cui all'art.16,del CCNL 1994-97 avrà effetto in coincidenza della cessazione dell'istituto dello straordinario alla decorrenza del 1° luglio 1997, secondo la previsione di cui al precedente comma 3 .

**Art. 5**  
**Effetti dei benefici**

1. Gli incrementi retributivi di cui ai precedenti articoli hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza del personale cessato o che cesserà dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto di parte economica 1996/97, alle scadenze e negli importi ivi previsti. Agli effetti delle indennità di buonuscita e di licenziamento si considerano soltanto gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio. Gli incrementi retributivi hanno effetto, inoltre, sugli altri istituti indicati all' art. 34 del CCNL. Tali effetti sono determinati sulla base delle disposizioni di legge in vigore.

2. Per i dirigenti cessati dal servizio nel corso del 1996 e del primo semestre 1997 , ai fini del trattamento di quiescenza la retribuzione di posizione verrà calcolata a decorrere dal 1.7.1997, con riferimento alla posizione corrispondente al posto occupato al momento della cessazione dal servizio.

## **Art.6**

### **Segretari comunali e provinciali**

- 1.** Ai Segretari comunali e provinciali, equiparati ai dirigenti delle Amministrazioni dello Stato secondo la Tabella D allegata al DPR n. 749 del 23 Giugno 1972, si applica quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del presente CCNL. Gli incrementi retributivi per i Segretari generali di classe 1/A sono determinati ai sensi della citata Tabella D. Ai segretari generali di classe 1/A e 1/B il maturato economico annuo sarà rideterminato con le stesse modalità di cui all'art.2, comma 2.
- 2.** Con successivo accordo, da stipularsi entro il 31 dicembre 1996, verranno disciplinati gli altri istituti economici, tra cui la retribuzione di posizione, sulla base della classificazione degli Enti di cui alla predetta Tabella D, con decorrenza 1.1. 1997. Il riequilibrio della retribuzione di posizione, previsto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 550 del 1995, verrà operato con riferimento alla retribuzione di posizione dei dirigenti degli Enti locali, tenendo conto della posizione funzionale dei Segretari come definita all'art.52 della L.n.142/90 ed utilizzando allo scopo le risorse disponibili, corrispondenti a quelle di cui all'art. 36 del CCNL.

## TABELLA "B"

*onere annuo legge n. 550  
( in milioni di lire)*

<u>SANITA'</u>		678,90
<u>MARINA MERCANT.</u>		269,70
<u>BENI CULTURALI</u>		2259,90
<u>AFFARI ESTERI</u>		269,70
<u>AGRICOLT. E FORESTE</u>		892,80
<u>INDUSTRIA</u>		1432,20
<u>LAVORI PUBBLICI</u>		1488,00
<u>MURST</u>		164,50
<u>DIFESA</u>		1270,90
<u>INTERNO</u>		1512,30
<u>AMBIENTE</u>		260,40
<u>PUBBLICA ISTRUZIONE</u>		7830,60
<u>Trasporti</u>	MOTORIZZAZIONE	437,10
<u>COMMERCIO ESTERO</u>		173,90
<u>MINISTERO DELLE POSTE</u>		145,70
<u>BILANCIO</u>		159,80
<u>Tesoro</u>	AMM.NE	841,30
<u>Tesoro</u>	RGS	2622,60
<u>Trasporti</u>	AVIAZIONE CIV.	216,20
<u>Finanze</u>	AMM.NE	2711,90
<u>Tesoro</u>	SERVIZI PERIF.	709,70
<u>TURSIMO E SPETTACOLO</u>		150,40
<u>Presid. Consiglio</u>	DIPARTIMENTO	568,70
<u>Presid. Consiglio</u>	CNEL	75,20
<u>Finanze</u>	DOGANE	482,40
<u>Grazia e giustizia</u>	ARCHIVI NOTAR.	43,20
<u>Presid. Consiglio</u>	CONSIGLIO STATO	79,20
<u>Presid. Consiglio</u>	CORTE CONTI	100,80
<u>Grazia e giustizia</u>	DIR. GENERALE	739,20
<u>LAVORO</u>		489,60



## TABELLA "D"

		<i>importo art. 4, comma 2 (in migliaia di lire)</i>		
		lettera a)	lettera b)	totale
<u>SANITA'</u>		4.300	1.500	5.800
<u>MARINA MERCANT.</u>		4.300	1.500	5.800
<u>BENI CULTURALI</u>		4.300	1.500	5.800
<u>AFFARI ESTERI</u>		4.300	1.500	5.800
<u>AGRICOLT. E FORESTE</u>		4.300	1.500	5.800
<u>INDUSTRIA</u>		4.300	1.500	5.800
<u>LAVORI PUBBLICI</u>		4.300	1.500	5.800
<u>MURST</u>		2.170	1.500	3.670
<u>DIFESA</u>		3.280	1.500	4.780
<u>INTERNO</u>		3.280	1.500	4.780
<u>AMBIENTE</u>		4.300	1.500	5.800
<u>PUBBLICA ISTRUZIONE</u>		4.300	1.500	5.800
<u>Trasporti</u>	MOTORIZZAZIONE	2.170	1.500	3.670
<u>COMMERCIO ESTERO</u>		2.170	1.500	3.670
<u>MINISTERO DELLE POSTE</u>		2.170	1.500	3.670
<u>BILANCIO</u>		2.170	1.500	3.670
<u>Tesoro</u>	AMM.NE	2.170	1.500	3.670
<u>Tesoro</u>	RGS	2.170	1.500	3.670
<u>Trasporti</u>	AVIAZIONE CIV.	2.170	1.500	3.670
<u>Finanze</u>	AMM.NE	2.170	1.500	3.670
<u>Tesoro</u>	SERVIZI PERIF.	2.170	1.500	3.670
<u>TURSIMO E SPETTACOLO</u>		2.170	1.500	3.670
<u>Presid. Consiglio</u>	DIPARTIMENTO	2.170	1.500	3.670
<u>Presid. Consiglio</u>	CNEL	2.170	1.500	3.670
<u>Finanze</u>	DOGANE	1.100	1.500	2.600
<u>Grazia e giustizia</u>	ARCHIVI NOTAR.	1.100	1.500	2.600
<u>Presid. Consiglio</u>	CONSIGLIO STATO	1.100	1.500	2.600
<u>Presid. Consiglio</u>	CORTE CONTI	1.100	1.500	2.600
<u>Grazia e giustizia</u>	DIR. GENERALE	1.100	1.500	2.600
<u>LAVORO</u>		1.100	1.500	2.600